

L'ADOZIONE SPECIALE

Dal 17 al 19 settembre 1971 si è svolta a Milano, nel salone dei congressi della Provincia, la **I^a Conferenza mondiale sull'adozione e sull'affidamento familiare** (1). Vorremmo soffermarci brevemente su alcuni orientamenti particolarmente significativi, che sono emersi dalle relazioni e comunicazioni dei rappresentanti italiani, in ordine a una migliore applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale. A quattro anni e mezzo di distanza dalla sua promulgazione, ci sembra utile questo breve riesame consuntivo.

PER UNA MODIFICA DELL'ADOZIONE SPECIALE

1. Nessuno mette in dubbio che la nostra legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale sia una delle meglio riuscite, e rappresenti nei suoi disposti le posizioni più avanzate sul problema. I partecipanti stranieri alla Conferenza mondiale lo hanno sottolineato in più occasioni.

a) E' stato soprattutto apprezzato il **coraggioso e brusco rovesciamento delle vecchie norme** che ponevano al centro « il prevalente interesse dell'adottante », il quale, ricorrendo all'adozione, tendeva generalmente ad assicurarsi una posterità e la sopravvivenza del proprio casato; altre volte tendeva ad assicurarsi braccia più giovani per il lavoro dei campi o per le faccende di casa, o si preparava una compagnia sicura per la propria vecchiaia.

L'adozione speciale, senza escludere e sconfessare un certo interesse della coppia richiedente a proteggersi, mediante l'adozione, contro insufficienze o carenze coniugali o dinastiche, è tutta penetrata da una volontà precisa di mantenere in ogni norma, al centro dell'istituto, « **il prevalente interesse del minore** », fondandosi sul presupposto scientifico che l'unico ambiente capace di dare al minore la formazione e l'assistenza che assicurino lo sviluppo normale delle sue capacità e l'ottenimento di un suo posto di onore nella comunità, è **la famiglia**.

Questa, infatti, meglio di ogni altra istituzione, assicura al minore i fattori più determinanti e più autentici della sua maturazione personale: clima di serenità e di facile intesa, modelli paterno e materno su cui compiere la propria azione di ricalco, contatti vivi e spontanei, clima di affetto e di spontanea autodisciplina, rapporti gradualmente con il mondo che lo attende. E' su queste premesse che emerge nel

(1) *Prima Conferenza mondiale su l'adozione e l'affidamento familiare*, Milano 16-19 settembre 1971 (Dispense ciclostilate).

minore, per qualunque ragione rimasto solo, il diritto ad avere, lui pure, **la sua famiglia**, composta di padre e di madre, in cui sia trattato quale figlio legittimo senza alcuna discriminazione rispetto ai figli di sangue (2).

La famiglia più simile a quella naturale viene assicurata, al minore solo, mediante la scelta di una coppia con o senza figli, riscontrata capace di formare un bambino da essa non generato, capace soprattutto di amarlo in modo disinteressato e di trattarlo come legittimo alla pari degli altri. La stabilità e la perpetuità del rapporto parentale vengono assicurate dalla **rottura definitiva e totale dei legami con la famiglia d'origine**, e vengono precedute, a titolo di controllo preventivo, da un periodo di rodaggio tendente ad accertare tempestivamente l'intesa affettiva e la piena accettazione reciproca.

b) I più esposti al rischio di subire deformazioni dalla loro « solitudine » sono i **minori del primissimo periodo di vita**. Questo è il motivo per cui la legge 431 si è soprattutto preoccupata di tutelare questa categoria particolarmente fragile, strappandola a ogni possibilità di strumentalizzazione da parte di genitori adottivi interessati, o a contestazioni tardive da parte dei genitori di sangue. Il legislatore, perciò, ha coperto con l'adozione speciale **l'età da zero a 8 anni**.

Se il legislatore ha lasciato sopravvivere la vecchia forma di adozione « ordinaria », è stato solo per assicurare iniziative adottive anche per età superiori agli 8 anni e per i casi più difficili di adottabilità, nei quali non fosse possibile attuare la forma ideale.

2. E' su questo punto che, durante la recente Conferenza, è stata auspicata da qualche settore dei partecipanti italiani **una modifica dell'attuale legislazione**, che tenda, nello spirito della legge 431, ad escludere esplicitamente la possibilità che un minore sotto gli 8 anni possa essere affidato adottivamente con formule diverse da quella dell'adozione speciale.

a) Si eviterebbero, così, quegli inevitabili scontri tra magistrati, non ugualmente sensibili al problema, che, anche abbastanza di recente, si sono pronunciati con ordinanze di affidamento tra loro contrastanti, provocando un **ripetuto passaggio del minore da una famiglia all'altra**, con quegli inevitabili contraccolpi negativi sulla psiche del bambino, che la psicologia moderna denuncia (3).

Infatti, riservando i minori sotto gli 8 anni alla sola adozione speciale, non vi sarebbe più la possibilità di eludere lo spirito originario della legge — assai palese soprattutto nell'art. 314/20 (4) —, compromettendo l'interesse del minore, il quale trova il suo ambiente più connaturale nella famiglia fornita dei requisiti previsti dalla legge 431.

(2) Cfr. G. PERICO - F. SANTANERA, *Adozione e prassi adozionale*, Centro Studi Sociali, Milano 1972, pp. 83 ss.

(3) Cfr. G. PERICO, *L'adozione speciale. Una bambina contesa*, in *Aggiornamenti Sociali*, (dicembre) 1970, pp. 795 ss., rubr. 230.

(4) *Codice Civile*, Art. 314/20: « [...] nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore [...] ».

b) Venne ricordata, in proposito, la proposta di legge n. 3277, presentata al parlamento il 5 aprile 1971 (5), tendente sostanzialmente a una semplificazione delle norme e a un maggior adeguamento alle più recenti acquisizioni scientifiche intorno alla psicologia dell'età evolutiva, mediante il **superamento definitivo dell'adozione tradizionale** (regolata attualmente dagli artt. 291 - 314 c.c.), riducendo le disposizioni adottive a un unico istituto che, nelle sue norme, non si presti a scopi diversi dall'interesse del minore.

Con l'abolizione dell'adozione tradizionale verrebbe **elevato il limite di età degli adottabili fino ai 18 anni**. Per ciò che si riferisce ai giovani superiori ai 18 anni, è provato dall'esperienza che una loro scelta adottiva (oggi pressochè inesistente) viene generalmente compiuta per motivi di natura patrimoniale o fiscale, o per esigenze che dovrebbero trovare soddisfazione in un ordinamento più aggiornato dell'assistenza sociale e nella riforma globale del diritto di famiglia.

L'abolizione dell'adozione tradizionale e l'estensione del campo di competenza dell'adozione speciale darebbero **l'opportunità di poter affidare a coppie con figli** (e quindi in condizioni ideali di esperienza e di metodi formativi) **ragazzi superiori agli 8 anni**, che, in forza delle attuali leggi, non possono essere adottati nè con l'adozione tradizionale (escludente adottanti con figli) nè con l'adozione speciale (escludente bambini superiori agli 8 anni).

CRESCENTE RICHIESTA DI ADOZIONI E SCARSE PRONUNCE DI ADOZIONE

1. L'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale ha prodotto, soprattutto attraverso le campagne di chiarimento e di responsabilizzazione della comunità, condotte dall'Unione italiana per la promozione dei diritti dei minori e dall'Associazione nazionale delle famiglie adottive e affidatarie, profonde modifiche nella mentalità e nel costume sociale italiano, in ordine all'adozione. Si constata, infatti, una sempre maggiore richiesta di minori da adottare anche da parte di genitori con figli; è sempre più diffusa la tendenza a non limitare l'adozione a un solo minore; vi sono di tanto in tanto anche richieste di bambini con qualche insufficienza psichica o fisica o di bambini grandicelli.

Contro questo accresciuto numero di domande e questa maggiore disponibilità da parte delle famiglie, sta il fatto che **le pratiche condotte a termine risultano pochissime**. Il rischio che da questa situazione possa derivare una specie di sfiducia nei richiedenti è evidente. Stando alle dichiarazioni dei responsabili più diretti del problema, tra i quali alcuni presidenti di tribunale per i minorenni, la maggiore

(5) CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 5 aprile 1971, n. 3277, dal titolo: « *Abrogazione degli articoli da 291 a 314 del codice civile e modifiche alle norme sull'adozione* », d'iniziativa degli onn. PADULA, FOSCHI, SALVI, ROGNONI, VAGHI, BOFFARDI INES, ERMINERO, MICHELI PIETRO, DEGAN.

responsabilità di questa dolorosa situazione va addebitata alle **gravissime carenze di personale e di attrezzature operative a disposizione della magistratura minorile.**

a) E' stato richiamato, assai opportunamente, in sede di gruppo, il risultato di un'inchiesta assai accurata, condotta, a nome dell'Unione italiana giudici minorili, dall'Associazione nazionale delle famiglie adottive e affidatarie (6), da cui risulta che gli **organici** degli uffici giudiziari minorili, in rapporto ai compiti che la legge 431 ha loro attribuito, **sono assolutamente inadeguati.** Nei 24 tribunali per i minorenni esistenti in Italia, si occupano a tempo pieno di pratiche minorili solo 13 presidenti e 22 giudici tutelari; nelle 24 procure per i minorenni, solo 13 procuratori e 5 sostituti vi si dedicano nella stessa misura; nelle 899 preture lavorano come giudici tutelari a tempo pieno solo 12 magistrati. Complessivamente, dunque, su 6.800 magistrati italiani, coloro che si occupano di giustizia minorile sono appena 65.

Se poi si tiene conto dell'aumento notevole della delinquenza minorile, di cui questo settore della magistratura deve occuparsi, sia in materia civile e penale che in materia di rieducazione, ci si rende conto di **quanto poco spazio resti ai procedimenti adozionali.**

Anche la situazione degli uffici delle tutele è assai preoccupante: pressochè inesistenti i servizi sociali, annessi ai tribunali per i minorenni; e, di conseguenza, pratica impossibilità di organizzare visite e ricerche in ordine alla constatazione dello stato di abbandono dei minori e agli esami preliminari da condursi più volte sui genitori candidati all'adozione (7).

b) Anche gli istituti o **enti di assistenza**, pubblici e privati, sono in parte responsabili di questa situazione, a causa di una loro **scarsa collaborazione, ancora qua e là constatabile, con gli uffici giudiziari minorili.** Tale atteggiamento, però, eccetto qualche caso rarissimo che è da collocarsi più che tutto sul piano del crimine e va giustamente perseguito dalla legge, non va attribuito a cattiva volontà, come da qualche parte si è tentato di far credere, o al timore di vedersi vuotare e chiudere gli istituti, ma piuttosto a **cattiva informazione sulla legge 431** e soprattutto alla « bonaria » convinzione che la solerte e affettuosa assistenza di un istituto valga molto di più, per il bambino, che la collocazione in una famiglia non naturale.

Che si potesse pensare così quando esisteva solo l'adozione tradizionale, dove la scelta adottiva veniva fatta per lo più per motivi interessati e comunque sempre assai lontani dal prevalente interesse del bambino, è abbastanza comprensibile. Ma oggi **una visione di questo genere non è più ammissibile**, sia per il mutamento radicale delle norme adozionali, sia perchè la scienza ci ha sufficientemente illuminati in proposito, dichiarando espressamente che l'istituto, anche il più attrezzato e moderno, deve essere in ogni caso ritenuto « soluzio-

(6) Cfr. G. PERICO, *Che ne è dell'adozione speciale?*, in *Aggiornamenti Sociali*, (novembre) 1969, pp. 661 ss., rubr. 230.

(7) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 5 aprile 1971, *cit.*, p. 2. Vedi anche: G. PERICO, *Che ne è dell'adozione speciale?*, *cit.*, pp. 662 ss.

ne provvisoria e di ripiego», in assenza di soluzioni migliori e in attesa di un definitivo inserimento in una famiglia.

2. Nel tentativo di ovviare a queste lacune, più volte è stato auspicato, durante la Conferenza, che il legislatore italiano porti avanti, attraverso il lavoro delle Commissioni, le **proposte di legge giacenti presso il parlamento**, le quali tendono appunto a indicare vie di soluzione a queste carenze, che bloccano l'applicazione di una legge da tutti ritenuta assai aperta ai bisogni dei minori abbandonati.

Una sola legge è stata approvata di recente, relativamente a questo aspetto. Essa stabilisce la nomina, per tutto il territorio italiano, di 85 magistrati giudicanti e 45 procuratori della Repubblica da adibire a tempo pieno alla giustizia minorile (8). Essa ha praticamente assorbito due proposte di legge: quella del 16 luglio 1968, n. 210 (9), e quella 7 maggio 1969, n. 1409 (10), che prevedevano appunto la ristrutturazione, mediante opportune modifiche, dei tribunali e delle procure per i minorenni.

Il traguardo che gli enti, presenti al dibattito, si sono proposti di raggiungere, per ottenere una soluzione più radicale, è quello contenuto nella proposta di legge 5 aprile 1971, n. 3277, con la quale si prevede l'istituzione, in ogni città capoluogo di provincia, di **uffici autonomi delle tutele, assegnandovi magistrati a tempo pieno**. Nei casi di necessità, detti magistrati dovrebbero essere chiamati dal presidente del tribunale per i minorenni a far parte del collegio e a svolgere attività istruttorie, inerenti all'adozione e alle funzioni dei tribunali per minorenni (11).

Questa decisione sarebbe resa più agibile dalla costituzione di **efficienti servizi sociali** a disposizione dei tribunali per minorenni per tutto ciò che attiene all'accettazione o al rigetto delle domande di adozione; per l'impegno di ricerca sull'estrazione del minore e sulle reali disponibilità affettive dei genitori d'origine; per i preventivi esami psico-attitudinali dei richiedenti (12). Altrettanto indispensabili, in questo senso, sono stati ritenuti un personale più selezionato e più numeroso, e strumenti d'ufficio più adeguati.

(8) Cfr. *Gazzetta Ufficiale*, 13 marzo 1971, n. 65 (Legge 9 marzo 1971, n. 35, dal titolo: «*Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali*»).

(9) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 16 luglio 1968, n. 210, dal titolo: «*Modifiche alla legge istitutiva del tribunale per i minorenni e alle relative norme di attuazione*», di iniziativa degli onn. MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI.

(10) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 7 maggio 1969, n. 1409, dal titolo: «*Ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni*», d'iniziativa dell'on. FOSCHI e altri.

(11) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 5 aprile 1971, n. 3277, *cit.*; Proposta di legge 6 aprile 1971, n. 3281, dal titolo: «*Istituzione degli uffici autonomi delle tutele e dei relativi ruoli organici*», di iniziativa degli onn. BOFFARDI INES e altri.

(12) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 16 gennaio 1969, n. 839, dal titolo: «*Personale di servizio sociale per gli uffici delle tutele*», d'iniziativa degli onn. MUSSA IVALDI VERCELLI e GUERRINI GIORGIO; CAMERA DEI DEPUTATI,

3. Molto spazio è stato giustamente dato alla **formazione specifica dei magistrati minorili**. L'Italia, a differenza di altri Stati europei ed extra-europei, non ha un corpo di giudici minorili specializzati, quali la realtà sociale e le moderne acquisizioni della pedagogia richiederebbero. Le manifestazioni dei minori non possono essere valutate con lo stesso metodo con cui sono considerate quelle degli adulti; e i provvedimenti relativi devono rispondere alla situazione reale del minore, tenendo conto dell'anamnesi personale e familiare che lo riguarda, del suo livello intellettuale, delle capacità educative dei genitori, dell'ambiente sociale in cui ha vissuto e vive, delle strutture assistenziali esistenti e della loro funzionalità. Da questa preparazione di qualità, oltre tutto, deriverebbe ai tribunali e alle procure la possibilità di decisioni più tempestive.

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE A SCOPO EDUCATIVO O TERAPEUTICO

1. Tra le proposte di particolare rilievo emerse dalla Conferenza mondiale, merita un cenno a parte l'invito a promuovere un più frequente ricorso all'«**affidamento familiare a scopo educativo**». Come in altri Paesi, anche in Italia «vi sono situazioni di minori, che non possono essere risolte nè con l'aiuto economico e sociale alla famiglia d'origine (intervento che in Italia è gravemente carente e che richiede urgenti misure) nè con l'adozione» (13).

In questi casi, in alternativa con il ricovero in un istituto, pubblico o privato (che per sua struttura espone fatalmente il minore a condizionamenti e a ritardi nel suo processo di maturazione psico-affettiva e di socializzazione), l'affidamento familiare a scopo educativo opportunamente retribuito appare la formula migliore. Si potrà affacciare il pericolo che si presentino, per tale affidamento, coppie disadatte e più che tutto interessate alla retribuzione. Questo potrà essere evitato con un esame psico-attitudinale preventivo e con successivi e permanenti controlli da parte dei servizi sociali specificamente incaricati.

«Questi affidamenti familiari, che possono essere definitivi o temporanei, possono conchiudersi o con il ritorno del minore presso la famiglia d'origine o con il suo autonomo inserimento o trasformarsi di fatto in una vera e propria adozione, e cioè con la necessità per il minore e per gli affidatari (coniugi o persone singole) di un legame affettivo giuridicamente riconosciuto. Pertanto nella proposta di legge è stato previsto che questi affidamenti, se di durata superiore ai 3 anni, **possono diventare adozioni speciali**» (14).

Proposta di legge 3 luglio 1969, n. 1652, dal titolo: «*Istituzione obbligatoria del servizio sociale da parte delle province per l'adozione speciale*», d'iniziativa dell'on. FOSCHI.

(13) CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 5 aprile 1971, *cit.*, p. 3.

(14) *Ibidem*.

Da parte nostra, mantenendoci nella linea di quanto abbiamo più volte scritto (15), appoggiamo in pieno la nuova proposta. **L'Istituto pubblico e privato di assistenza o di beneficenza non deve ritenersi il naturale asilo dei bambini senza famiglia**, ma piuttosto un doloroso ripiego, che, per quanto inevitabile in una comunità piena di limiti e di egoismi, non muta la sua natura di strumento insufficiente.

E' ovvio che neppure l'affidamento familiare a scopo educativo, in certi casi, risulterà la soluzione ideale, soprattutto nei casi in cui « uno solo » sia l'affidatario (celibe o nubile o vedovo/a). Ma, tirate le somme, e sulla scorta degli esperimenti già in corso all'estero e in qualche città italiana (16), è sempre preferibile un ambiente almeno parzialmente ispirato e strutturato sugli schemi di una famiglia naturale che una comunità di assistenza o di beneficenza.

2. Una soluzione analoga è stata opportunamente proposta da una comunicazione alla Conferenza mondiale (17) per l'affido di **minori disadattati** a scopo di recupero. Per questi la soluzione adozionale è ancora meno probabile che per i minori normali. Eppure, soprattutto per essi, l'inserimento in una famiglia resta la formula ideale, per la presenza in essa di quei rapporti « normali » di fiducia e di affetto, che naturalmente vi si creano e che sono indispensabili per un efficace risultato delle tecniche di riabilitazione.

La proposta si richiama a **un'esperienza condotta a Milano**, presso l'Ufficio distrettuale di servizio sociale per i minorenni, su di una quindicina di casi di ragazzi disadattati. Il numero dei casi trattati non è molto alto (sia per le difficoltà di reperire famiglie disposte a prendere in affido adolescenti irregolari, sia perchè un'esperienza ristretta a un numero limitato di casi sarebbe stata seguita con maggiore attenzione); ma è stato più che sufficiente per far ritenere possibile l'applicazione del metodo anche su scala più ampia.

L'esperimento-campione ha dato risultati chiaramente positivi. *« I minori che hanno usufruito di questa misura hanno realizzato, nel giro di uno, due anni dei progressi assolutamente imprevedibili; infatti, non solo il loro comportamento è migliorato e a volte si è normalizzato, ma si sono potute constatare grosse modifiche di personalità a livello profondo [...]. Questa è una cosa molto importante, se si considera la brevità del tempo impiegato, il basso costo dell'operazione [...] »*

« Attraverso il rapporto di affido, essi hanno sperimentato una realtà strutturante e socializzante che permetteva loro di recuperare, in quella fase particolarmente mobile che è l'adolescenza, la propria affettività immatura e male impostata, e di impiegarla in modo più creativo e felice. In effetti, si è riscontrata in tutti loro, dopo il secondo anno di affido, una consapevolezza, un'esplosione vitale, una costruttività, una capacità di essere autonomi e di

(15) Cfr. G. PERICO, *I « celestini » di Prato*, in *Aggiornamenti Sociali*, (gennaio) 1969, pp. 4 ss., rubr. 230; Id., *Che ne è dell'adozione speciale?*, cit.; F. SANTANERA - G. PERICO, *Tutela giuridica dei minori. Problemi attuali*, in *Aggiornamenti Sociali*, (gennaio) 1971, pp. 15 ss., rubr. 23.

(16) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge 5 aprile 1971, cit., p. 3.

(17) Cfr. CONFERENZA MONDIALE PER L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO FAMILIARE, Comunicazione dell'assistente sociale SANDRA RODARI, dal titolo: *« L'affido familiare terapeutico di adolescenti disadattati »* (ciclostilato).

accettare situazioni vitali a volte difficilissime, che denotano l'avvio verso una vera maturazione globale » (18).

3. La riuscita di questi affidamenti familiari, sia a scopo educativo che riabilitativo, dipende molto dallo spirito con cui le famiglie affidatarie si pongono di fronte al loro specifico compito. L'ideale sarebbe che le famiglie affidatarie, soprattutto quelle con minori disadattati, si considerassero esse stesse, e fossero considerate dagli altri, « **veri operatori sociali responsabili** », quasi facenti parte dell'ente affidante, di cui condividono gli scopi per il settore che li riguarda, in perfetta collaborazione e armonia con i piani generali di educazione e di ricupero.

Si potrebbe dire che il **risultato formativo o riabilitativo è proprio la famiglia a realizzarlo**. L'ente si occupa soltanto delle consulenze specialistiche e della programmazione generale degli interventi specifici sul minore; si preoccupa di rifornire le famiglie affidatarie di tutto ciò che loro occorre per il compito di formazione. L'affidatario, allora, diventa prolungamento dell'ente, e si inserisce come integrazione essenziale del programma specialistico, in piena collaborazione con i tecnici e con le strutture sociali di base.

4. A proposito di affidamento familiare, è stata unanime l'affermazione che esso non deve essere praticato, quando un **aiuto diretto ai genitori d'origine potrebbe permettere una permanenza del minore in famiglia** senza danni per il minore stesso. Qualora, poi, l'affidamento familiare implichi rapporti con la famiglia d'origine, questi devono essere pienamente concordati con la famiglia affidataria, per evitare al minore di trovarsi nella dura situazione di subire pressioni affettive o indirizzi educativi differenziati, che determinerebbero in lui fratture difficilmente riparabili.

GRUPPI DI FORMAZIONE

1. Tra le esperienze più interessanti, portate a conoscenza dei congressisti, ricordiamo quella dei « **gruppi di formazione** » in corso da qualche anno presso la sezione torinese dell'Associazione famiglie adottive e affidatarie. Tali gruppi hanno lo scopo di dare alle coppie con figli adottivi, **attraverso il reciproco confronto dei sistemi educativi**, l'occasione di mettere in comune le proprie formule di formazione e di mettere a punto sistemi e indicazioni per la soluzione di particolari difficoltà. La presenza di uno psicologo e di un assistente sociale facilita tale compito.

Il gruppo, oltre che di genitori adottivi, è composto anche di richiedenti l'adozione e di semplici « **interessati** » al problema. Si dà, così, attraverso lo scambio delle esperienze vissute, **la possibilità di acquisire idee precise e realistiche su ciò che rappresenta la filiazione adottiva** e che gli esami previsti dalla legge non riescono a dare. Difatti, detti esami, a norma degli artt. 314/2 e 314/20 c.c., si limitano

(18) *Ibidem*, p. 2.

a constatare la presenza nei richiedenti di alcune condizioni esterne e psicologiche, che non hanno nulla a che vedere con la prassi e la metodologia di genitori adottivi; tanto più che, nella maggioranza dei casi, si tratta di coppie senza alcuna esperienza di figli.

« La comunicazione dell'esperienza personale costituisce il nucleo fondamentale del lavoro di gruppo; **fondamentale, quindi, è il ruolo delle famiglie adottive.** Lo psicologo e l'assistente sociale hanno il compito di curare, mediante l'utilizzazione delle loro esperienze professionali sulle strutture e sulla dinamica dei gruppi, che i gruppi stessi raggiungano il loro scopo, che è quello della maturazione e dell'auto-selezione » (19).

2. Magistrati e operatori sociali si lamentano che la stragrande maggioranza delle richieste di adozione è di bambini giovanissimi e perfettamente sani. Questa aspirazione è senz'altro comprensibile e naturale, e corrisponde alle attese di ogni genitore di sangue che aspetta la nascita del suo bambino. Essa non deve assolutamente sorprendere; nè va giudicata « a priori » interessata e meno disponibile.

E' a questo proposito che **i gruppi di formazione si prefiggono un ulteriore scopo.** Oltre a preoccuparsi della maturazione e del preventivo aggiornamento sui problemi e sui compiti concreti che i richiedenti si assumono con l'adozione, essi si propongono, ogni volta che se ne dia l'occasione, **di orientare eventuali coppie, particolarmente fornite di mezzi personali e spirituali, verso l'adozione di bambini handicellati o handicappati.** Trattandosi di un compito assai delicato, vengono incluse nei gruppi una o due famiglie che hanno già tale esperienza di bambini più grandi o con insufficienze di varia natura. L'esperienza è risultata chiaramente positiva, e si sono potute realizzare alcune adozioni difficili con abbinamenti veramente felici (20).

Giacomo Perico

(19) G. PERICO - F. SANTANERA, *Adozione e prassi adozionale*, o.c., p. 78.

(20) Cfr. *ibidem*, pp. 78 ss.

G. PERICO - F. SANTANERA

ADOZIONE E PRASSI ADOZIONALE

II^a edizione

Indispensabile guida pratica per gli aspiranti adottanti e per gli operatori assistenziali intorno a ciò che si deve sapere e fare per adottare un bambino.

L. 2.000

Centro Studi Sociali - Piazza S. Fedele, 4 - 20121 Milano - C.C.P. 3/33402